



COMUNE DI LIVORNO

MARGINALITÀ E FAMIGLIA
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

DETERMINAZIONE N. 10486 DEL 09/12/2024

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE RICHIESTO IN OCCASIONE DEGLI SBARCHI LEGATI ALL'INDIVIDUAZIONE DI LIVORNO QUALE PORTO SICURO DA ESEGUIRSI NELL'ANNUALITÀ 2025. CIG B48D1A2189 - CPV: 85310000-5.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Premesso che:

- tra le competenze del Comune di Livorno, e in particolare del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie, rientrano gli interventi mirati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, con un'attenzione particolare alle situazioni emergenziali e alla tutela dei soggetti più vulnerabili;
- l'Amministrazione Comunale, coerentemente con le sue politiche, ha da sempre investito nel rafforzamento dei servizi a bassa soglia, destinati a rispondere ai bisogni primari delle fasce di popolazione più fragili, compresi individui e nuclei familiari in condizioni di grave disagio sociale e povertà;
- a seguito dell'individuazione dello scalo portuale di Livorno da parte del Ministero dell'Interno quale porto sicuro per il salvataggio dei migranti stranieri, la Prefettura di Livorno, il Comune di Livorno, la Regione Toscana, la Croce Rossa e le associazioni di volontariato del territorio hanno concordato l'attivazione di un piano di prima accoglienza;
- la popolazione migrante oggetto del piano di accoglienza non possiede competenze linguistiche in italiano, rendendo necessario attivare un servizio di mediazione linguistica e culturale, come stabilito nel tavolo di lavoro coordinato dalla prefettura di Livorno, in qualità di ufficio territoriale del governo;
- gli oneri relativi al servizio di mediazione linguistica e culturale saranno integralmente a carico del comune di Livorno;
- in ragione dell'urgenza e della necessità di fornire una risposta immediata alle esigenze derivanti dall'aumento degli sbarchi e dall'attivazione del piano di accoglienza, si rende necessario procedere mediante affidamento diretto a soggetti qualificati in grado di garantire i servizi richiesti in modo tempestivo ed efficace;

Visti:

- gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione che richiamano alla necessità di garantire l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà e di assistenza sociale, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;

- il comma 4 dell’art. 118 della Costituzione che, relativamente al principio di sussidiarietà orizzontale, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- il comma 5 dell’art. 3 del D.lgs 267/2000 (TUEL) secondo cui “i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

Richiamata la Convenzione disciplinante l’esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale dei Comuni della Zona Livornese, sottoscritta in data 28/12/2020 dai medesimi e valida per un triennio, ai sensi dell’art. 30 del TUEL ed in conformità con la citata LR 41/2005 e con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I e Capo II della L.R. n.68/2011 recante norme sul sistema delle autonomie locali e relative forme associative;

Vista la deliberazione di Conferenza Zonale dei Sindaci n. 3 del 15/12/2023 che ha prorogato la validità della Convenzione associata sopra citata al 31/12/2024;

Viste:

- la **Legge n. 241/1990** e ss. mm. e ii. con titolo “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- la **Legge n. 328 del 8/11/2000**, recante titolo “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- la **Legge n. 208 del 28/12/2015** (Legge di stabilità 2016), che all’art. 1, comma 386 ha previsto l’istituzione di un “Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale” finalizzato al finanziamento di un “Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”;
- il **D.Lgs. n. 147 del 15/09/2017**, recante “*Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*”, come modificato dall’articolo 1, comma 195, della *Legge n. 205 del 27/12/2017 nonché dall’articolo 11 del D.L. n. 4 del 28/01/2019* convertito, con modificazioni, dalla *Legge n. 26 del 28/03/2019*;
- il **D.M.** del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del **30/12/2021** “*Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023*”;
- il **D.M.** del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del **18/05/2018**, recante “*Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e l’adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà*” per il triennio 2018-2020 in attuazione della predetta norma, con cui sono stati definite le condizioni di povertà estrema per l’identificazione dei soggetti destinatari degli interventi, le priorità di intervento, in coerenza con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” approvate in sede di Conferenza Unificata il 5 novembre 2015 e infine i criteri di riparto della Quota 2018 riservata agli interventi e i servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;
- il **D.M.** del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del **30/12/2021** “*Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023*”;

- la **L.R. Toscana n. 41 del 24/02/2005**, con titolo *“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”*;
- la **L.R. Toscana n. 65 del 22/07/2020** *“Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”*;
- la **Delibera G.R. Toscana n. 838 del 25/06/2019** *“Approvazione della sperimentazione del Servizio regionale per le emergenze e le urgenze sociali - SEUS regionale”*;
- la **Delibera G.R. Toscana n. 557 del 16/05/2022** recante titolo *“Adempimenti D.M. 30 dicembre 2021 – Linee regionali per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 – approvazione”*;

Viste:

- la richiesta di applicazione avanzo vincolato rapporto n. 2024/918 del 23/10/2024 del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie con cui è stata richiesta la somma di € 43.000 per *“REIMP. FONDO EMERGENZA UCRAINA. PROGETTI SOCIO-SANITARI, SBARCHI, TRASPORTI – V. E. 547”*;
- la determinazione del servizio finanziario n.808 del 2/02/2024 *“variazioni al bilancio di previsione finanziario ed al PEG 2024/2026 per reimpiego avanzo vincolato. Prospetto n.24/158”* con cui è stato istituito il Cap. 10118/17 *“REIMP. FONDO EMERGENZA UCRAINA DA E. 547 – REIMP. AVANZO VINCOLATO”* Miss./Progr. 12.04 P.C.F. 1.03.02.15.000;

Richiamati i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici;

Verificato che non sussistono convenzioni Consip o del Soggetto Aggregatore relative alla categoria merceologica di cui al presente atto;

Ritenuto di poter quindi procedere ai sensi dell’art. 50 comma1 Lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la determinazione n. 1322 del 20/02/2024 recante oggetto *“Nomina funzione responsabile del procedimento - R.U.P. per le procedure di affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 ai titolari di incarico di elevata qualificazione (ex posizioni organizzative) del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie”*, tra cui la Dott.ssa Monica Moschei relativamente alle procedure in carico all’Ufficio *“Marginalità e famiglia”*;

Visto l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 che stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 le amministrazioni sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l’art 25 del D.Lgs. n. 36/2023, recante disposizioni sulle piattaforme di approvvigionamento digitale;

Visto altresì l’art.62 del D.lgs. 36/2023 punto 1 *“Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”* secondo cui *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e*

all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a € 500.000, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, in ragione della natura del servizio, l'appalto, non è suddivisibile in lotti;
- l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- trattandosi di spesa di importo complessivo inferiore ad € 140.000,00 non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D. Lgs. 36/2023;
- in relazione alla natura del servizio gli oneri di sicurezza sono pari a € 0,00;
- la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

Richiamato l'art. 49 del D.lgs n. 36/2023 “Principio di rotazione degli affidamenti, in particolare il comma co. 4, in cui stabilisce che *“in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”*. La Relazione Illustrativa al Codice, p. 73, prevede che, nel caso di interesse, ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 49 debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro. Emerge, allora, che la stazione appaltante può derogare al principio di rotazione motivando in relazione ai requisiti tutti di cui all'art. 49, co. 4, D.lgs. 36/2023, in esplicitazione della discrezionalità amministrativa;

Stabilito che, nel caso della deroga al principio di rotazione, è fondamentale garantire la trasparenza e la correttezza del processo decisionale. Pertanto, si riportano di seguito i motivi che giustificano la deroga al principio di rotazione per l'affidamento diretto al medesimo operatore economico, che ha già organizzato il servizio in precedenza:

1. **Continuità del servizio:** Il contraente uscente ha già gestito con successo il servizio in passato, acquisendo una conoscenza approfondita delle specifiche esigenze del progetto, delle operazioni logistiche e delle risorse necessarie. Affidare nuovamente l'incarico a questo operatore garantirebbe la continuità del servizio senza interruzioni, essenziale in un contesto emergenziale;
2. **Competenza ed esperienza comprovata:** Il contraente uscente ha dimostrato competenza ed esperienza nel fornire il servizio richiesto, rispondendo in modo adeguato alle necessità degli utenti e gestendo efficacemente le risorse. La sua conoscenza approfondita del contesto locale e delle esigenze particolari degli utenti ha contribuito al successo delle precedenti attuazioni;

3. **Efficienza operativa e risparmio di risorse:** Riaffidare il servizio al contraente uscente comporta un risparmio significativo di tempo e risorse, evitando la necessità di avviare un nuovo processo di selezione, che richiederebbe tempi lunghi e costi amministrativi. L'affidamento diretto consente di concentrarsi su altri aspetti critici dell'organizzazione del servizio;
4. **Minimizzazione del rischio e gestione dell'emergenza:** L'affidamento diretto al contraente uscente minimizza i rischi di discontinuità nel servizio, garantendo una rapida e tempestiva attivazione in un contesto di emergenza. La familiarità del contraente con la gestione dell'intervento e con le necessità specifiche dei destinatari del servizio rende il processo decisamente più sicuro e affidabile;
5. **Soddisfazione degli utenti e qualità del servizio:** In base ai feedback ricevuti e alle relazioni di valutazione dei servizi precedenti, il contraente uscente ha soddisfatto pienamente le esigenze degli utenti, mantenendo elevati standard di qualità. Questo ha permesso di ottenere una prestazione conforme agli obiettivi del piano di accoglienza, giustificando così l'affidamento diretto;

Considerato che, relativamente al servizio di mediazione linguistica culturale, nel territorio di Livorno è stato individuato l'operatore economico **Centro Servizi Donne Immigrate APS (d'ora in poi CESDI)** - c.f. 92056620492 - con sede legale in Livorno, via Degli Asili n. 35, che ha maturato una consolidata esperienza in materia e risulta idoneo ad espletare il predetto servizio;

Preso atto del preventivo pervenuto in data 20/11/2024 all'ufficio Marginalità e Famiglia da CESDI che ha offerto il prezzo di € 10.000,00 Iva esente ai sensi del DPR n.633/72 allegato parte integrante;

Rilevato che CESDI è soggetto esonerato dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 633/1972;

Dato atto:

- che in data 21/11/2024, veniva avviata la procedura per affidamento diretto n. 050675/2024 su Piattaforma START (Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana), attraverso richiesta di offerta, sulla base delle relative condizioni contrattuali, indirizzata all'operatore ASSOCIAZIONE CESDI - CENTRO SERVIZI DONNE IMMIGRATE, Via degli Asili, 35 - 57126 Livorno, C.F. 92056620492;
- entro la scadenza fissata il giorno 28/11/2024 ore 13.00, l'Operatore economico ha rimesso, sulla piattaforma START la propria offerta per un ammontare pari a **€ 10.000 Iva esente ai sensi del DPR n.633/72**;
- ai fini della tracciabilità dei flussi di cui all'art.3 della L. n. 136/2012, è stato acquisito il seguente CIG **B48D1A2189**;
- il CPV del servizio in oggetto è 85310000-5;

Tenuto conto dell'istruttoria compiuta dalla dott.ssa Monica Moschei che in qualità di Responsabile del Procedimento ne attesta la completezza e che più specificamente dichiara, come per documentazione agli atti dell'ufficio:

- che l'offerta pervenuta ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n. 36/2023, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla normativa vigente per l'espletamento della funzione nella presente procedura;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 51 c.p.c. e ss.mm.ii. allegato agli atti d'ufficio;

Fatto presente che ai sensi dell'art. 52 comma 1 del Dlgs 36/2023, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, si procederà alla verifica delle autocertificazioni rese dall'operatore economico previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dalla Stazione Appaltante;

Acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 Legge 136 del 13 agosto 2010 come da allegato agli atti d'ufficio;

Ritenuto pertanto:

- **di affidare** direttamente ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett b) del D. Lgs. 36/2023 a **ASSOCIAZIONE CESDI - CENTRO SERVIZI DONNE IMMIGRATE**, Via degli Asili, 35 - 57126 Livorno, C.F. 92056620492 il servizio in parola, per un importo complessivo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) **Iva esente ai sensi del DPR n.633/72**, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- **di impegnare** la spesa complessiva di € **10.000,00 (euro diecimila/00)** sul Cap. in U 10118/17 "REIMP. FONDO EMERGENZA UCRAINA DA E. 547 – REIMP. AVANZO VINCOLATO" PEG 2024/2026 esercizio 2025 - Miss./Progr. 12.04 P.C.F. 1.03.02.15.000 attestando che la stessa è compatibile con le regole di finanza pubblica;

Dato atto:

- che l'operatore economico suindicato, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, presentando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- della verifica di regolarità dei versamenti contributivi dell'impresa come da DURC allegato parte non integrante del presente atto;
- che l'operatore economico si è assunto l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle forniture in oggetto, con indicazione del conto dedicato, allegato parte non integrante del presente atto;
- nelle procedure di cui all'art. 50 co. 1 del D.Lgs. n.36/2023 non è prevista la richiesta di garanzie provvisorie;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 53 del D.Lgs. n.36/2023, data la natura specifica della prestazione richiesta ed il ridotto valore economico non debba essere richiesta all'operatore economico sopra individuato alcuna garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n.36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto si perfezionerà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- ai sensi dell'allegato I.4 del D.Lgs. n.36/2023, i contratti di importo inferiore ai 40.000 euro sono esenti dall'imposta di bollo;

Visti:

- l'Ordinanza del Sindaco n. 293 del 25/07/2024 “Riorganizzazione dell'Ente di cui alla Macrostruttura ex Deliberazione G.C. n. 484 del 28/06/2024: Conferimento incarichi dirigenziali e sostituzioni in caso di assenza e/o impedimento dei titolari;
- l'Ordinanza del Sindaco n. 522 del 19/12/2022 con la quale viene conferito l'incarico di Dirigente del Settore Politiche Sociali e Socio Sanitarie alla sottoscritta, scrivente, fino al 31.12.2025;
- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 194 del 29/09/2023 con cui è stato approvato il DUP 2024-2026 e Deliberazione Consiglio Comunale n. 260 del 22/12/2023 con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 261 del 22/12/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 926 del 29/12/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 e successive modifiche e/o integrazioni;
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 30/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 148 del 5/03/2024 in attuazione dei criteri contenuti nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026, è stato approvato il Piano Operativo della Rotazione Ordinaria del Personale (anno 2024);
- la determinazione dirigenziale n° 8051 del 25/10/2019, di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa dell'Ufficio Marginalità e Famiglia alla Dott.ssa Monica Moschei e la determinazione dirigenziale n° 8138 del 27/09/2024 di proroga proroga degli incarichi istituiti e già formalmente attribuiti tra cui il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa dell'Ufficio Marginalità e Famiglia alla Dott.ssa Monica Moschei, fino alla scadenza del mandato amministrativo;

Dato atto che il presente provvedimento afferisce ai processi individuati nelle schede di gestione dell'“Area di Rischio Trasversale - Contratti Pubblici”, di cui alla Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e Trasparenza” parte integrante del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO 2024-2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 30/01/2024, le cui misure di prevenzione sono state interamente realizzate;

Dato atto del rispetto della normativa sulla privacy (REG UE 679/2016, D.Lgs.196/2003 e s.m.i.) in relazione alla redazione del presente atto nonché con riferimento ai suoi allegati;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, con particolare riferimento all'art. 183 co.7, che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Verificato quanto stabilito nell'art. 183 co. 8 nonché nell'art. 191 del TUEL;

Preso atto del parere di regolarità tecnica del presente provvedimento espresso telematicamente in forma digitale da parte del responsabile dell'Ufficio “Marginalità e Famiglia” come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **di procedere** all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di mediazione linguistico culturale in occasione degli sbarchi legati all'individuazione di Livorno Porto Sicuro da parte del Ministero dell'Interno per il periodo annualità 2025 – CPV: 85310000-5 a **ASSOCIAZIONE CESDI - CENTRO SERVIZI DONNE IMMIGRATE**, Via degli Asili, 35 - 57126 Livorno, C.F. 92056620492;
3. **di impegnare** la somma complessiva di € **10.000,00** sul **Cap. in U 10118/17 “REIMP. FONDO EMERGENZA UCRAINA DA E. 547 – REIMP. AVANZO VINCOLATO”** PEG 2024/2026 esercizio 2025- Miss./Progr. 12.04 P.C.F. 1.03.02.15.000 ;
4. **di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della L.136/2010 s.m.i., il codice CIG da riportare è: **B48D1A2189**;
5. **di stabilire** che la stipula del contratto avverrà, secondo l'uso commerciale, mediante corrispondenza, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023;
6. **di dare atto** che, in attuazione della precedente propria determinazione n. 1322 del 20/02/2024 recante oggetto "Nomina funzione responsabile del procedimento - R.U.P. per le procedure di affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 ai titolari di incarico di elevata qualificazione (ex posizioni organizzative) del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie, la responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è la Dott.ssa Monica Moschei nella sua qualità di titolare di incarico di elevata qualificazione per l'Ufficio “Marginalità e famiglia”;
7. **di dare atto** che competente per l'adozione della presente determinazione dirigenziale è la Dott.ssa Caterina Tocchini nella sua qualità di Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie;
8. **di partecipare** la presente determinazione all'operatore economico **ASSOCIAZIONE CESDI - CENTRO SERVIZI DONNE IMMIGRATE**, Via degli Asili, 35 - 57126 Livorno, C.F. 92056620492;
9. **di trasmettere** ai sensi dell'art. 183 c. 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, il presente atto al Settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;
10. **di dare atto che**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, da chiunque vi abbia interesse, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale online, o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, dal medesimo termine;
11. **di pubblicare** il presente provvedimento all'albo pretorio telematico per la durata di 15 giorni, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento disciplinante l'attività amministrativa, il procedimento e l'accesso agli atti e ai documenti.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs.82/2005 e ss. mm. e ii.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

CATERINA TOCCHINI / ArubaPEC

S.p.A.